REGIONE SICILIANA

COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

(Città Metropolitana di Catania)

ORDINANZA SINDACO

PROTEZIONE CIVILE

COPIA ORDINANZA N. 19 Reg. Ord.

Oggetto: **Prevenzione incendi boschivi e di interfaccia per il periodo di attenzione inerente l'anno 2022.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO l'art. 40 della Legge Regionale 6 Aprile 1996 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Nazionale 21 novembre 2000 n. 353;
VISTE le Prescrizioni di Massima della Polizia Forestale per la Provincia di Catania;
VISTO l'art. 59 del T.U. delle Leggi di P.S. approvato con R.D. 18 Giugno 1931 n. 773 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Comunale per la prevenzione e le modalità di impiego dei fuochi controllati in agricoltura approvato con Delibera di C.C. n. 24 del 23 maggio 2013;
CONSIDERATA la necessità di interventi volti a prevenire, fronteggiare e contrastare il rischio di incendi boschivi e di interfaccia per il periodo di attenzione inerente l'anno 2022 a tutela della pubblica e privata incolumità oltre che a difesa del territorio;

PROPONE DI DICHIARARE

per i motivi di cui sopra, dal 15 Giugno al 15 Ottobre 2022, lo stato di "GRAVE PERICOLO" e quindi, di procedere con immediatezza ad una pianificazione finalizzata ad eseguire gli interventi di competenza, evitando il ripetersi di situazioni di criticità specie nel periodo estivo che potrebbero causare gravi danni alle persone e\o cose;

E DI ORDINARE CHE

1) Gli Enti proprietari delle vie di comunicazione e tutti i proprietari o conduttori di fondi rustici o terreni incolti adiacenti alle reti stradali e ferroviarie nonchè agli insediamenti abitativi, che insistono nel territorio di questo Comune, compresi i terreni incolti ubicati all'interno del centro urbano, hanno l'obbligo di effettuare il decespugliamento ed asportazione delle sterpaglie e della vegetazione secca facilmente incendiabile;
2) Gli Enti proprietari e tutti i proprietari o conduttori dei fondi rustici o terreni incolti di cui al punto 1) devono provvedere, entro il 15 di giugno c.a., alla pulizia dei citati fondi da sterpaglie e da qualsiasi materiale combustibile al fine di eliminare il rischio della propagazione di incendi, con pericolo per la pubblica e privata incolumità;
3) Nelle aie e nei pressi di depositi di foraggi il terreno circostante dovrà essere sgombro di restoppie o erbe secche e nei pressi è rigorosamente proibito fumare o accendere fuochi per qualsiasi motivo;
4) Durante la stagione estiva ed autunnale è proibita l'accensione delle ristoppie entro il raggio di 100 metri dai boschi, dalle case rurali, siepi, magazzini, depositi di granaglie, paglia o altro deposito di materiale combustibile o infiammabile;
5) E' assolutamente proibito in ogni tempo il lancio di razzi, aerostati nonché l'accensione di fuochi di artificio nei boschi, ovvero entro il raggio di 500 metri dalla loro periferia, nonché dal perimetro di costruzioni destinate a fabbriche o depositi di materie esplodenti ed infiammabili;
6) Durante la stagione estiva ed autunnale è proibito fumare nei boschi fuori dagli spazi e dalle vie a fondo battuto;
7) E' vietato buttare mozziconi di sigarette durante la percorrenza di strade, etc., dagli autoveicoli o altri mezzi veicolari;
8) Chiunque abbia acceso il fuoco nei tempi o nei modi consentiti come sopra, dovrà preventivamente stabilire speciali mezzi di arresto delle fiamme seguendo le prescrizioni dell'Ispettorato Forestale ed assistendovi

personalmente e con il numero di persone occorrenti fino a quando il fuoco non sia spento;

9) Le persone adibite ai lavori agricoli ed alla custodia degli allevamenti zootecnici potranno accedere il fuoco per uso personale nei luoghi ed alla distanza consentita sempre ché provvedano a proteggere il focolare dal vento con sassi, terra o altri mezzi paravento e dovranno assicurarsi bene dello spegnimento dopo l'uso;

10) I proprietari o conduttori dei motori a scoppio od a combustione destinati ad azionare trebbie, mietitrebbia, etc., hanno l'obbligo di tenere applicato all'estremità del tubo di scappamento apposito dispositivo parafaville;

11) Chiunque abbia notizie di un incendio nelle campagne o nei boschi ha l'obbligo di darne immediato avviso al Comando Forestale, ai Vigili del Fuoco, al Comando dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, al Sindaco. Eguale obbligo incombe ai Comandi sopra citati per le segnalazioni reciproche;

12) In caso di violazione delle superiori disposizioni i trasgressori sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie di somme variabili da Euro 51,65 a Euro 258,23 per ogni ettaro di terreno o frazione di esso incendiato e, comunque nelle more di adozione di regolamento le infrazioni alla presente Ordinanza saranno punite ai termini delle Leggi di P.S. citate in premessa nonché alle sanzioni previste dalla Legge Regionale n. 16/1996 – dalla Legge Nazionale n. 353/2000 e dalle P.M.P.F.

Il Corpo di Polizia Municipale, gli Agenti della Forza Pubblica, il Corpo Forestale e i Vigili del Fuoco sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Istruttore Direttivo Ufficiale di P.M.
VICE COMANDANTE DI P.M.
F.to NAZARIO LAMANTIA

IL SINDACO

VISTO l'art. 40 della Legge Regionale 6 Aprile 1996 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Nazionale 21 novembre 2000 n. 353;
VISTE le Prescrizioni di Massima della Polizia Forestale per la Provincia di Catania;
VISTO l'art. 59 del T.U. delle Leggi di P.S. approvato con R.D. 18 Giugno 1931 n. 773 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Comunale per la prevenzione e le modalità di impiego dei fuochi controllati in agricoltura approvato con Delibera di C.C. n. 24 del 23 maggio 2013;
CONSIDERATA la necessità di provvedere con criteri uniformi alla prevenzione degli incendi nelle campagne, nelle aree boscate e zone limitrofe, nei depositi di materiali esplodenti ed infiammabili, in dipendenza di accensioni o esplosioni;

DICHIARA

lo stato di "GRAVE PERICOLOSITÀ", per il verificarsi di incendi su tutto il territorio comunale, dal 15 Giugno al 15 Ottobre 2022;

ORDINA

13) Agli Enti proprietari delle vie di comunicazione e tutti i proprietari o conduttori di fondi rustici o terreni incolti lungo le strade nazionali, provinciali, comunali, vicinali e di campagna, hanno l'obbligo di tenere le loro terre sgombre di covoni di cereali, erbe e foglie secche o di altra materia combustibile fino a 20 metri dal ciglio stradale;
14) Tutti i proprietari o conduttori di terreni rustici o incolti siti all'interno del centro abitato hanno l'obbligo di tenere le loro terre sgombre di erbe e foglie secche o di altra materia combustibile;
15) Tutti i proprietari o conduttori dei fondi rustici o terreni incolti di cui a superiore punto 1) devono provvedere entro il 15 di giugno c.a., alla pulizia dei citati fondi da sterpaglie e rovi al fine di eliminare il rischio della propagazione di incendi, con pericolo per la pubblica e privata incolumità;
16) Nelle aie e nei pressi di depositi di foraggi il terreno circostante dovrà essere sgombro di restoppie o erbe secche e nei pressi è rigorosamente proibito fumare o accendere fuochi per qualsiasi motivo;
17) Durante la stagione estiva ed autunnale è proibita l'accensione delle ristoppie entro il raggio di 100 metri dai boschi, dalle case rurali, siepi, magazzini, depositi di granaglie, paglia o altro deposito di materiale combustibile o infiammabile;
18) E' assolutamente proibito in ogni tempo il lancio di razzi, aerostati nonché l'accensione di fuochi di artificio nei boschi, ovvero entro il raggio di 500 metri dalla loro periferia, nonché dal perimetro di costruzioni destinate a fabbriche o depositi di materie esplodenti ed infiammabili;
19) Durante la stagione estiva ed autunnale è proibito fumare nei boschi fuori dagli spazi e dalle vie a fondo battuto;
20) E' vietato buttare mozziconi di sigarette durante la percorrenza di strade, etc., dagli autoveicoli o altri mezzi veicolari;
21) Chiunque abbia acceso il fuoco nei tempi o nei modi consentiti come sopra, dovrà preventivamente stabilire speciali mezzi di arresto delle fiamme seguendo le prescrizioni dell'Ispettorato Forestale ed assistendovi personalmente e con il numero di persone occorrenti fino a quando il fuoco non sia spento;
22) Le persone adibite ai lavori agricoli ed alla custodia degli allevamenti zootecnici potranno accedere il fuoco per uso personale nei luoghi ed alla distanza consentita sempre ché provvedano a proteggere il focolare dal vento con sassi, terra o altri mezzi paravento e dovranno assicurarsi bene dello spegnimento dopo l'uso;
23) I proprietari o conduttori dei motori a scoppio od a combustione destinati ad azionare trebbie, mietitrebbia, etc., hanno l'obbligo di tenere applicato all'estremità del tubo di scappamento apposito dispositivo parafaville;
24) Chiunque abbia notizie di un incendio nelle campagne o nei boschi ha l'obbligo di darne immediato avviso al Comando Forestale, ai Vigili del Fuoco, al Comando dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, al Sindaco. Eguale obbligo incombe ai Comandi sopra citati per le segnalazioni reciproche;

VIGILANZA E SANZIONI

25) Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termine di legge.
26) La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente Ordinanza.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500,00 Euro, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs.267/2000.
Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della legge regionale 16/1996 e 14/2006.

Dispone che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune e sul sito internet istituzionale di Militello V.C., nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio Comunale.
La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza a:

- Comando di Polizia Municipale di Militello V.C.;
- Alla Giunta Comunale;
- Ai servizi dell'Ente;
- Alle associazioni di volontariato di Protezione Civile ed AIB attive sul territorio comunale;
- Comando Stazione Carabinieri di Militello V.C.
- Direzione Provinciale ANAS;
- Direzione Ferrovie;
- Direzione provinciale viabilità;
- Provincia di Catania;
- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

Inviata per conoscenza a:

- Presidenza Giunta Regione Sicilia;
- Comando Corpo Forestale di Palermo;
- Ufficio Territoriale del Governo- Prefettura di Catania;
- Comando Provinciale Vigili del fuoco di Catania;
- Comando Provinciale Carabinieri di Catania;
- Gruppo dei Carabinieri Forestali.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, ai sensi del Decreto Legislativo 2 Luglio 2010, n.104, recante il " Codice del Processo Amministrativo".

Militello in Val di Catania 11-05-2022

IL SINDACO
F.to Dott. GIOVANNI BURTONE